



**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE
E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI**

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Con l'adozione del presente Regolamento è disciplinata la costituzione, la gestione e l'aggiornamento dell'Albo dei Fornitori *on-line* per i Fornitori di beni, servizi e lavori di cui il Fondo For.Te. - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario, si avvale.

L'Albo dei Fornitori, è lo strumento con cui il Fondo For.Te. (di seguito, per brevità, "Fondo") procede all'identificazione degli Operatori Economici più qualificati a fornire lavori, forniture e servizi di cui necessita, nonché all'individuazione dei Professionisti più qualificati a fornire prestazioni consulenziali e professionali, ai sensi degli Artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Area preposta alla gestione dell'Albo Fornitori è l'Area Gare, Affari Legali e Qualità della formazione. Il Fondo procederà, nelle diverse forme consentite, al trattamento, alla gestione ed all'archiviazione dei dati personali forniti degli iscritti, necessari alla gestione dell'Albo attraverso uno o più soggetti individuati come Responsabili del Trattamento Dati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

I servizi di iscrizione e consultazione, gestione ed aggiornamento dell'Albo Fornitori sono erogati attraverso un apposito applicativo *web*. Sul sito istituzionale del Fondo For.Te. viene creato uno specifico *link*: <https://fondoforte.traspare.com/>, nella sezione "Amministrazione Trasparente>Acquisizione di beni, servizi e lavori>Albo fornitori" che reindirizzerà i Fornitori al portale "TRASPARE" per l'accesso all'Albo.

Gli scopi che il Fondo For.Te. persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore del Fondo, nel rispetto dei principi generali comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione;
- assicurare adeguata pubblicità all'attività negoziale svolta dal Fondo;
- dotarsi di un elenco di Fornitori idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di beni, servizi (anche professionali e consulenziali), nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- dotarsi di uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento ed approvvigionamento di forniture, servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) e di tutte le ulteriori disposizioni applicabili in quanto Organismo di Diritto Pubblico che gestisce risorse pubbliche.

ART. 2

Campo di applicazione

L'Albo Fornitori è utilizzato dal Fondo For.Te., nel costante rispetto della vigente normativa in materia sul trattamento dei dati personali, nei seguenti casi:

- selezione degli Operatori Economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;

- invito ad Operatori Economici qualificati ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;
- acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016;
- selezione di professionisti finalizzata all'affidamento di incarichi e servizi professionali e consulenziali (esclusi quelli di rappresentanza in giudizio);
- altri casi individuati.

La formazione dell'Albo Fornitori non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma consente al Fondo l'individuazione dei soggetti cui affidare la fornitura di beni, servizi e lavori.

L'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Fondo né vincola il Fondo a contrarre con i Soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

La verifica circa la completezza e la correttezza della documentazione inviata dagli Operatori Economici e Professionisti nel corso della fase di iscrizione, viene eseguita, attraverso l'apposito sistema applicativo, dalla preposta Area del Fondo. Nel caso in cui la documentazione presentata dovesse risultare irregolare od incompleta il Fondo si riserva la facoltà di richiedere le opportune integrazioni ed i termini per l'iscrizione, di cui all'Art. 9 del presente Regolamento, resteranno sospesi.

Ai Fornitori potrà essere richiesto, a discrezione del Fondo For.Te., di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

ART. 3

Principi

Il Fondo nell'utilizzo del presente Albo, si impegna ad ottemperare ai principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e ad assicurare la pubblicità dell'attività negoziale del Fondo For.Te. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

ART. 4

Albo dei Fornitori *on line* – Struttura

L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente a Fornitori (Operatori Economici fornitori di beni, servizi e lavori) ed ai Professionisti. Le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è reso disponibile sul portale del Fondo For.Te. <https://fondoforte.traspare.com/>, di cui al precedente Art. 1.

Per sopravvenute esigenze organizzative, detto elenco può essere integrato e/o variato, sia nel numero sia nella denominazione delle categorie merceologiche, a cura dell'Area preposta alla sua gestione.

Si specifica, dunque, quanto segue:

- il Fondo For.Te. utilizza l'Albo dei Fornitori *on-line* come strumento idoneo all'identificazione degli Operatori Economici qualificati a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita, nonché dei Professionisti cui affidare incarichi e servizi consulenziali e professionali. L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritti gli Operatori Economici Fornitori di beni, servizi e lavori della stessa;
- L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte degli interessati secondo le modalità descritte nell'Art. 8;
- L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse del Fondo For.Te., per cui la scelta degli Operatori Economici e dei Professionisti da invitare alle trattative od alle gare viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto del principio di rotazione, ad insindacabile giudizio del Fondo;
- L'iscrizione all'Albo Fornitori non garantisce perciò alcun diritto agli Operatori Economici ed ai Professionisti di essere invitati a tutte le procedure d'acquisto indette dal Fondo For.Te.;
- Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, Fondo For.Te. procederà all'individuazione degli offerenti con le modalità di cui all'Art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Nel caso in cui il numero dei soggetti iscritti nell'elenco della medesima classe merceologica sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dal Codice dei Contratti Pubblici ovvero ritenuto comunque non idoneo dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ad assicurare una sufficiente concorrenza, lo stesso Responsabile può integrare l'elenco degli Operatori Economici da invitare mediante altri Operatori Economici o Professionisti individuati anche attraverso indagini di mercato. Altresì, il Fondo si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quegli Operatori Economici o Professionisti che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano Fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritti all'Albo;
- Per sopravvenute esigenze e a suo insindacabile giudizio, il Fondo ha facoltà di modificare in qualunque momento il numero e la denominazione delle categorie merceologiche.

ART. 5

Utilizzo dell'Albo Fornitori

L'Albo Fornitori viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente Art. 4 sia in relazione a procedure telematiche che in relazione a procedure tradizionali e con le modalità operative di seguito specificate:

- sia in caso di adozione di procedure tradizionali che di procedure telematiche il Fondo For.Te., ai sensi delle disposizioni vigenti, tiene conto del principio di rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza ed imparzialità;
- l'invito sarà rivolto agli Operatori Economici e Professionisti individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata;

- in casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura, servizio o lavoro, il Fondo si riserva di avvalersi in deroga anche di Operatori Economici e Professionisti non iscritti, e/o individuati in maniera diretta.

ART. 6

Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo Fornitori di cui ai precedenti articoli avviene previa pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale del Fondo nel rispetto del principio di trasparenza.

Il Fondo For.Te. si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta agli Operatori Economici e Professionisti. Nell'Avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte dei Soggetti interessati, i quali, con la domanda di iscrizione, acconsentono al trattamento dei dati personali necessari alla gestione e funzionalità dell'Albo.

ART. 7

Soggetti ammessi

Sono ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge n. 422 /1909 e ss.mm.ii. e i consorzi tra imprese artigiane;
- c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'Art. 2615-ter c.c. tra imprenditori individuali anche artigiani società commerciali società cooperative di produzione e lavori secondo le disposizioni di cui all'Art.45 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) società tra Professionisti;
- e) liberi Professionisti singoli o associati.

ART. 8

Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione avviene tramite la piattaforma telematica "TRASPARE" e dovrà essere compilata *on-line*, secondo la procedura di seguito descritta.

Gli Operatori Economici ed i Professionisti interessati potranno collegarsi al portale <https://fondoforte.traspare.com>, od accedere all'Albo attraverso il sito istituzionale del Fondo attraverso il *link* reso disponibile nella sezione "Amministrazione Trasparente>Acquisizione di beni, servizi e lavori>Albo Fornitori".

L'Operatore Economico od il Professionista che intende registrarsi nell'Albo gestito dal Fondo For.Te. ha a disposizione un *Wizard* che assiste l'Utente durante tutta la procedura di iscrizione.

Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo gli *step* definiti dal Fondo sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili all'identificazione e connotazione di ciascun Operatore Economico o Professionista.

Per i Professionisti è inoltre previsto l'inserimento del proprio *curriculum vitae* in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni, iscrizioni ad albi e le relative competenze ed esperienze professionali. A pena di esclusione, il *curriculum* dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

L'Operatore Economico od il Professionista al momento della registrazione all'Albo Fornitori si vedrà associare dal sistema una *user-id* (corrispondente alla casella di posta elettronica) e dovrà generare e confermare una *password* relativa al proprio profilo utente.

Agli Operatori Economici ed ai Professionisti che hanno completato la procedura di iscrizione verrà inviata apposita comunicazione dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo entro 30 giorni.

ART. 9

Requisiti per l'iscrizione e relativi controlli

Gli Operatori Economici prestatori di servizi e fornitori di beni ed i Professionisti sono iscritti per categorie e/o sottocategorie merceologiche. È consentita l'iscrizione da parte del medesimo Soggetto a diverse categorie e/o sottocategorie merceologiche.

I soggetti di cui all'Art. 7 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la richiesta di più iscrizioni per la medesima categoria merceologica da parte dello stesso Operatore Economico e Professionista;
- è vietata la richiesta di iscrizione per la medesima categoria merceologica a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la richiesta di iscrizione per la medesima categoria merceologica quale componente di più consorzi;
- all'interno della stessa categoria merceologica non possono essere presenti soggetti fra i quali vi è un rapporto di controllo ai sensi dell'Art. 2359 o comunque un collegamento sostanziale tale da determinare la sussistenza di un unico centro decisionale.

Gli Operatori Economici di cui al precedente Art. 7 che avviano la procedura di iscrizione all'Albo Fornitori del Fondo For.Te. devono essere in possesso dei seguenti requisiti e pertanto fornire **la relativa documentazione richiesta.**

Per quanto concerne i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- il certificato di iscrizione delle imprese alla CC.I.A.A. e Visura Camerale aggiornata, di data non anteriore a sei mesi dalla data di iscrizione, o in alternativa l'iscrizione ad un Albo professionale attestante l'attività specifica per la quale l'Operatore Economico richiede l'iscrizione. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 riportante i medesimi dati con allegata copia del documento di identità del Legale Rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione;

- dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito di idonei poteri, (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) e corredata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore nonché da idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore medesimo (ove diverso dal legale rappresentante), attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti dall'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016. La dichiarazione deve essere resa anche con riferimento a tutti i soggetti indicati dal comma 3 del medesimo Art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito di idonei poteri, (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) e corredata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore nonché da idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore medesimo (ove diverso dal legale rappresentante), attestante l'iscrizione in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti Albi. Nel caso di attività che richiedono autorizzazioni ai sensi dell'Art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente.

Fondo For.Te, qualora lo ritenga necessario, **si riserva di richiedere**, nell'ambito delle procedure di affidamento, il **possesso di ulteriori requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**.

Il Fondo For.Te. si riserva la possibilità di verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'Operatore Economico/Professionista.

La domanda di iscrizione comporta **l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento** e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.

La mancata risposta alle richieste di documentazione del Fondo, la mancata comunicazione delle variazioni di *status* o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe Fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione dell'Operatore Economico/Professionista verrà interrotto.

Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura dell'Area preposta alla gestione dell'Albo, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti.

Il Fondo comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema, ovvero tramite comunicazione scritta, i motivi che ostano all'accoglimento

della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, il soggetto interessato potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione integrativa utili all'iscrizione.

La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità espone nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., Il Fondo si riserva anche in tal caso la possibilità di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale del Fondo visibile sul portale <https://fondoforte.traspare.com/>.

ART. 10

Monitoraggio e valutazione del Fornitore

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle procedure di affidamento, dai singoli Capitolati nonché di quanto espressamente previsto nel presente Regolamento, l'Operatore Economico/Professionista deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni, servizi e lavori anche in relazione: al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, al rispetto delle prescrizioni imposte dalle certificazioni di cui è in possesso.

Il Fondo For.Te. provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura, un processo di valutazione, monitoraggio e controllo interno dei Fornitori iscritti per garantirsi che essi operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare la valutazione, il monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene/servizio/lavoro fornito, potrà riguardare, a titolo esemplificativo, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei Capitolati Speciali e/o dichiarato dall'Operatore Economico o dal Professionista in sede di offerta. Al completamento delle forniture, lavori e servizi è prevista la compilazione, da parte del Direttore dell'esecuzione/Responsabile di Area coinvolto, di schede di valutazione qualitativa sulla fornitura, servizio o sul lavoro eseguito.

ART. 11

Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuati a cura e responsabilità del singolo Operatore Economico, o Professionista. I medesimi Soggetti sono tenuti periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'Albo dei Fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

L'Operatore Economico od il Professionista iscritto è obbligato ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti/servizi per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso il Fondo For.Te. è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento il Fondo, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere agli Operatori Economici od ai Professionisti iscritti l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo Fornitori.

ART. 12

Durata dell'iscrizione

Gli Operatori Economici ed i Professionisti rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione o cancellazione di cui al successivo Art. 13.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria Istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del Fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente Art. 7, durante la quale il Fornitore sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

ART. 13

Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

Non possono essere iscritti all'Albo, i Fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto agli artt. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o che non forniscano le dichiarazioni relative alle capacità economico finanziaria e capacità tecnico-professionale indicate al precedente Art. 9.

Il Fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

L'Area preposta alla gestione dell'Albo Fornitori, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere il Fornitore dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzioni delle prestazioni affidate all'Operatore Economico/Professionista;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;

- omissione di comunicazioni, ai sensi degli Art. 11 del presente Regolamento, delle variazioni da parte dell'Operatore Economico/Professionista;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- viene adottato direttamente dal Dirigente responsabile dell'Ufficio preposto alla gestione dell'Albo;
- è comunicato al Fornitore interessato;
- può essere revocato, su richiesta documentata del Fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando l'Operatore Economico/Professionista presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

ART. 14

Gestore del sistema

Il gestore del sistema informatico di gara, individuato dal Fondo For.Te. per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema, è la L&G Solution s.r.l. – con sede in via A. Fraccacreta, 100 - Foggia.

ART. 15

Trattamento dati personali

Il Fondo For.Te., tramite il suo gestore, che assume ad ogni effetto il ruolo di Responsabile del trattamento, garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente Regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ART. 16

Avvertenze

Lo *user-id* e la *password* necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il Fornitore dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un *personal computer* collegato ad Internet e dotato di un *browser* (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

Il Fondo For.Te. non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai Fornitori per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

ART. 17

Controversie - Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART. 18

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 50/2016. Il presente Regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.